

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 5/A

Il Consiglio Federale

- Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva;
- sentita la proposta del Presidente Federale;
- visti gli artt. 27, comma 3 e 34, comma 2, dello Statuto Federale

n o m i n a

la Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva che sarà così composta:

Prof. Pasquale DE LISE	Presidente
Dott. Francesco Saverio BORRELLI	Componente
Prof. Cesare MIRABELLI	Componente
Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI	Componente
Dott. Raffaele SQUITIERI	Componente

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 7/A

Il Consiglio Federale

Preso atto che l'art. 16 bis, comma 4 delle N.O.I.F., prevede in tema di controllo societario la non applicazione delle sanzioni qualora il controllo derivi da successione mortis causa a titolo universale o particolare, o da altri fatti non riconducibili alla volontà dei soggetti interessati, purchè gli stessi provvedano a darne comunicazione alla FIGC e a porvi termine entro i 30 giorni successivi al verificarsi della stessa;

ritenuto che la richiamata normativa vada oggi rimodulata, in considerazione del contesto di recessione economica che ha colpito l'intero paese e che ha inevitabilmente determinato il disimpegno di molti imprenditori nelle realtà calcistiche delle serie professionistiche di categoria inferiore;

tenuto conto che soci di club di serie A hanno manifestato interesse per categorie inferiori, intendendo attuare investimenti in detti ambiti, da un lato per favorire la rinascita di realtà calcistiche in città di grande tradizione sportiva e dall'altro per implementare progetti diretti allo sviluppo del calcio giovanile;

ritenuto che acquisizioni tali da determinare un controllo societario, possano essere consentite soltanto in ambito dilettantistico e che la successiva promozione per meriti sportivi dal dilettantismo al professionismo da parte di una società controllata da soggetto che detiene il controllo di altra società in Serie A, debba essere considerata a tutti gli effetti, situazione sopravvenuta e non dipendente dalla volontà del soggetto interessato;

ravvisato opportuno, alla luce delle ragioni esposte, promuovere e favorire la realizzazione di tali progetti, purché sia sempre garantita la regolarità delle competizioni sportive e quindi vietando la partecipazione ai medesimi campionati di società che si trovano nelle suddette condizioni;

ritenuto, in linea con lo spirito che deve sottendere la concreta applicazione della norma nel nuovo contesto socio-economico del paese, di poter apportare una modifica al testo dell'art. 16 bis delle N.O.I.F.

d e l i b e r a

di modificare l'art. 16 bis, comma 4 delle N.O.I.F., secondo il testo di seguito riportato

Non si dà luogo alle sanzioni di cui al comma 3, qualora il controllo derivi da successione mortis causa a titolo universale o particolare, o da altri fatti non riconducibili alla volontà dei soggetti interessati.

Qualora sopravvengano, per i suddetti motivi, situazioni tali da determinare in capo al medesimo soggetto situazioni di controllo diretto o indiretto in società della medesima categoria, i soggetti interessati dovranno darne immediata comunicazione alla FIGC e porvi termine entro i 30 giorni successivi

PUBBLICATO IN ROMA 9 LUGLIO 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 8/A

Il Consiglio Federale

- Ritenuto opportuno modificare l'art. 37, lett. A), del Regolamento del Settore Tecnico F.I.G.C.;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 37, lett. A), del Regolamento del Settore Tecnico F.I.G.C. secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p style="text-align: center;">Art. 37 Obblighi e deroghe</p> <p>1. L'attività degli Allenatori presso le società è disciplinata come segue:</p> <p>a) Serie "A" e "B":</p> <p>Aa) la prima squadra delle società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B, deve essere obbligatoriamente affidata ad un Direttore Tecnico o ad un Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO che ne assume l'effettiva responsabilità;</p> <p>Ab) all'Allenatore Responsabile deve essere affiancato un Allenatore Professionista di 1a categoria-Uefa PRO o un Allenatore Professionista di 2a categoria-UEFA A, che assume l'incarico di "Allenatore inseconda";</p> <p>Ac) il Comitato Esecutivo può concedere deroghe alla disposizioni di cui alla lettera Aa) per gli Allenatori professionisti di 2° categoria-UEFA A che abbiano guidato le loro squadre dalla Prima Divisione alla promozione in serie B. La deroga può essere richiesta soltanto per la stagione sportiva successiva a quella in cui è stata ottenuta la promozione. Gli allenatori che ottengono la deroga saranno ammessi, con l'obbligo di frequenza, al Corso per l'abilitazione ad Allenatore Professionista di 1° categoria-UEFA PRO in programma nella stagione successiva a quella in cui è stata ottenuta la</p>	<p style="text-align: center;">Art. 37 Obblighi e deroghe</p> <p>1. L'attività degli Allenatori presso le società è disciplinata come segue:</p> <p>A) Serie "A" e "B":</p> <p>Aa) la prima squadra delle società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B, salvo quanto previsto al successivo punto Ac), deve essere obbligatoriamente affidata ad un Direttore Tecnico o ad un Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO che ne assume l'effettiva responsabilità;</p> <p>Ab) all'Allenatore Responsabile, salvo quanto previsto al successivo punto Ac1) deve essere affiancato un Allenatore Professionista di 1a categoria-Uefa PRO o un Allenatore Professionista di 2a categoria-UEFA A, che assume l'incarico di "Allenatore inseconda";</p> <p>Ac) il Comitato Esecutivo può concedere deroga Gli Allenatori professionisti di 2° categoria-UEFA A sono autorizzati, in deroga alle disposizioni di cui alla lettera Aa), ad allenare la Prima squadra purchè l'abbiano guidata dalla Prima Divisione alla promozione in serie B. La deroga ha efficacia può essere richiesta soltanto per la stagione sportiva successiva a quella in cui è stata ottenuta la promozione. Gli allenatori che operano in deroga saranno ammessi, con l'obbligo di frequenza, al primo corso utile per l'abilitazione ad Allenatore Professionista di 1° categoria-UEFA PRO. in</p>

<p>promozione. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione..</p> <p>Ad) il Comitato Esecutivo può altresì concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Aa) per gli Allenatori che siano stati ammessi e frequentino il Corso per l'abilitazione ad Allenatore Professionista di 1° categoria-UEFA PRO. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;</p> <p>Ae) in caso di licenziamento dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro Allenatore Professionista di 1° categoria-UEFA PRO o Direttore Tecnico;</p>	<p>programma nella stagione successiva a quella in cui è stata ottenuta la promozione. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione.</p> <p>Ac1) Gli Allenatori di Base-Uefa B o Allenatori di III sono autorizzati, in deroga alle disposizioni di cui alla lettera A b), ad affiancare l'Allenatore Responsabile della Prima squadra come allenatore in seconda, purchè con tale qualifica abbiano guidato la squadra dalla Prima Divisione alla promozione in serie B. La deroga ha efficacia soltanto per la stagione sportiva successiva a quella in cui è stata ottenuta la promozione. Gli allenatori che operano in deroga saranno ammessi, con l'obbligo di frequenza, al primo corso utile per l'abilitazione ad Allenatore Professionista di 2° categoria-UEFA A. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione.</p> <p>INVARIATO</p> <p>INVARIATO</p>
---	--

<p>Af) la società, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo, può affidare, per la durata massima di trenta giorni nel corso della stagione o di sessanta giorni nella fase conclusiva della stessa (considerando quale termine della stagione l'ultima giornata di campionato regolare. In caso di eventuali appendici di campionato tale autorizzazione si considera prolungata), la responsabilità tecnica della prima squadra ad un Allenatore Professionista di 2a categoria-UEFA A con esclusione di ogni altra autorizzazione. L'autorizzazione viene trasmessa alla società interessata dal Settore Tecnico che ne dà comunicazione alla Lega Nazionale Professionisti, la quale provvede ad impartire le necessarie disposizioni per l'ammissione in campo dell'allenatore autorizzato;</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>Ag) in caso di malattia dell'allenatore responsabile della prima squadra o in altri casi di forza maggiore, che impediscono allo stesso di attendere alle mansioni cui è preposto, il Comitato Esecutivo può autorizzare l'Allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino a quando l'impedimento non sia rimosso, ferma restando ogni valutazione in ordine allo stato di malattia o alle cause di forza maggiore;</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>Ah) in caso di squalifica dell'allenatore responsabile della prima squadra il Comitato Esecutivo può autorizzare l'allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino al termine della squalifica.</p>	<p>INVARIATO</p>

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 14/A

Il Consiglio Federale

Preso atto della proposta della Lega Nazionale Professionisti Serie A, di utilizzare nel campionato di Serie A TIM, per la stagione sportiva 2013-2014, il criterio della c.d. “classifica avulsa” per l’attribuzione dei titoli sportivi in palio alla fine del campionato e per la formulazione della classifica finale del campionato;

Visto l’art. 27, comma 3, dello Statuto federale;

d e l i b e r a

In deroga all’art. 51, commi 3, 4, 5 e 6 delle N.O.I.F., per la stagione sportiva 2013-2014, la formazione della classifica finale del Campionato Serie A TIM, al fine di individuare la squadra che acquisisce il titolo di Campione d’Italia e le squadre che acquisiscono il titolo di qualificazione alle competizioni UEFA o il titolo di retrocessione, nonché al fine di individuare le posizioni finali di classifica delle altre squadre, viene determinata come segue:

- in caso di parità di punti fra due o più squadre, si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:

- a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre della c.d. “classifica avulsa;
- b) della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- c) della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
- d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
- e) del sorteggio.

PUBBLICATO IN ROMA 9 LUGLIO 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 15/A

Il Presidente Federale

- preso atto del fallimento dell'U.S. Tolentino s.r.l.;
- preso atto della intervenuta costituzione della società U.S. Tolentino 1919 ASD, la quale ha chiesto l'affiliazione alla Federazione Italiana Giuoco Calcio;
- preso altresì atto che la società U.S. Tolentino 1919 ASD ha acquisito il complesso aziendale della fallita U.S. Tolentino s.r.l., comprensivo del parco tesserati risultante agli atti;
- rilevato che la società U.S. Tolentino 1919 ASD ha richiesto il trasferimento del titolo sportivo della fallita U.S. Tolentino s.r.l.;
- considerato che, in virtù di quanto sopra, può farsi luogo, tenuto anche conto del passato calcistico e della dimensione sportiva della città di Tolentino, all'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 52, comma 3, delle Norme Organizzative Interne alla F.I.G.C.;
- considerato che gli atti e i provvedimenti suaccennati, con particolare riguardo a quelli intervenuti in ambito fallimentare, costituiscono ipotesi di caso eccezionale previsto dall'articolo 110, comma 1, delle Norme Organizzative Interne alla F.I.G.C.;
- visti gli artt. 16, comma 6 e 52, comma 3 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

d e l i b e r a

- di revocare l'affiliazione alla fallita U.S. Tolentino s.r.l.;
- di affiliare la società U.S. Tolentino 1919 ASD;
- di trasferire alla società U.S. Tolentino 1919 ASD il titolo sportivo ed il parco tesserati della fallita U.S. Tolentino s.r.l., così come risultante agli atti, mantenendo in capo alla prima i diritti derivanti dalla anzianità di affiliazione della U.S. Tolentino s.r.l.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 LUGLIO 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



Roma, 16 luglio 2013
Protocollo: 411/CT/MC/sc

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°11

OGGETTO: Sportivi stranieri non appartenenti alla U.E. – nuove disposizioni

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare del Segretario Generale del C.O.N.I. dell'8 luglio 2013, inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio



Coni

Il Segretario Generale

prot n.r. 0000520

F.I.G.C. SEGRETARIA FEDERALE
15 LUG 2013
Prot. N. <u>106-1</u>

Roma, 8/07/2013

A tutte le
FSN
Loro sedi

Oggetto: sportivi stranieri non appartenenti alla U.E. - nuove disposizioni.

In relazione alle nuove disposizioni a parziale modifica della normativa vigente per gli sportivi stranieri non appartenenti all'Unione Europea, si rende noto quanto segue.

1) INGRESSO NELLA U.E. DEI CITTADINI DELLA CROAZIA

Il 1° luglio 2013 la Croazia è entrata a far parte della U.E.; da tale data per i cittadini appartenenti al predetto Paese trovano applicazione le vigenti disposizioni di diritto comunitario in materia di libera circolazione nel territorio dell'U.E.

Conseguentemente, i cittadini croati non avranno più bisogno di visto e gli ingressi in Italia saranno considerati al di fuori delle quote assegnate a ciascuna FSN per la stagione sportiva in corso.

2) RINNOVO PERMESSO SOGGIORNO SPORTIVI SOGGIORNANTI IN ITALIA

Il Ministero dell'Interno ha diramato nuove disposizione in merito al rinnovo del permesso di soggiorno per gli sportivi stranieri provenienti da Paesi non appartenenti alla U.E., regolarmente soggiornanti in Italia.

Il permesso di soggiorno potrà essere rinnovato oltre il termine dei quattro anni precedentemente indicato, sempreché permangano i requisiti e le condizioni che avevano dato luogo all'iniziale rilascio.

Nel raccomandare la puntuale applicazione delle disposizioni suesposte, nel rispetto dell'autonomia e delle norme di ciascuna FSN, si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti.


Roberto Fabbricini



COMUNICATO UFFICIALE N. 21

Roma,

Protocollo:

TUTELA ASSICURATIVA TESSERATI E DIRIGENTI L.N.D. MODALITA' DI DENUNCIA E GESTIONE DEI SINISTRI IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2013

La L.N.D., di intesa con la INA Assitalia S.p.A., anche per la stagione sportiva 2013/2014 conferma **le garanzie di polizza e la procedura di denuncia dei sinistri** per tesserati e dirigenti delle Società della Lega Nazionale Dilettanti, **in vigore già dal 1° luglio 2013.**

La denuncia di sinistro, trasmessa dall'infortunato o da chi ne fa le veci o dai suoi aventi causa, dovrà pervenire in forma scritta, attraverso l'apposito modulo, inviato tramite lettera raccomandata A/R a:

CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI L.N.D. – INA ASSITALIA S.p.A.
c/o MARSH S.p.A. casella postale 10435 UDR MI ISOLA - 20159 MILANO

oppure inviandola via fax al numero 02.48538805

o ancora, tramite segnalazione via internet attraverso l'indirizzo di posta elettronica lega.dilettanti@marsh.com che dovrà necessariamente essere seguita dall'invio del modulo debitamente compilato e firmato.

La denuncia di sinistro, quale che sia la procedura scelta, deve essere effettuata **entro 30 giorni dalla data dell'infortunio.**

I moduli di denuncia dei sinistri, con la relativa spiegazione della procedura, ed i moduli riguardanti la privacy – che costituiscono parte integrante del presente comunicato ufficiale – potranno essere scaricati dal sito della LND, www.lnd.it, in fondo l'homepage alla voce ***INA Assitalia denuncia infortuni on line.***

Inoltre per informazione sul contratto assicurativo e modalità di denuncia il numero verde a disposizione dell'infortunato è

800.137.060

Si precisa che:

i sinistri aperti nella stagione sportiva 2010-2011 continueranno ad essere gestiti dal CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI L.N.D. – INA ASSITALIA S.p.A. c/o IPAS S.p.A. via Bernardino Alimena, 111 00173 ROMA.
Numero verde 800.914.814.

i sinistri aperti nella stagione sportiva 2011-2012 e non ancora liquidati, dovranno essere reinviati - qualora ciò non sia stato fatto - anche in copi fotostatica al **CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI L.N.D. – INA ASSITALIA S.p.A. c/o MARSH S.p.A. casella postale 10733 UDR MI ISOLA - 20159 MILANO**

IMPORTI PREMI ASSICURATIVI

Il premio pro-capite per la stagione sportiva 2013-2014 è pari a Euro 31,00 (salvo conguagli di fine stagione sportiva) per gli assicurati delle categorie Calciatori e Allenatori delle Società della L.N.D.

Per quanto attiene al premio relativo alla copertura assicurativa dei "Dirigenti" delle Società della L.N.D., gli importi sono specificati nella misura di seguito indicata: ogni singola Società partecipante al Campionato Nazionale Serie D ed ai Campionati Nazionali di Serie A e B del Dipartimento Calcio Femminile e dei Campionati Nazionali di Serie A, A2 e B della Divisione Calcio a Cinque, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari a Euro 180,00; ogni singola Società partecipante ai Campionati di Eccellenza, Promozione e 1^a Categoria, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari a Euro 130,00; ogni singola Società partecipante a tutti gli altri Campionati della L.N.D., ad eccezione dell'attività Amatoriale e Ricreativa, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari a Euro 90,00.

Per quanto attiene al premio relativo alla categoria "Dirigenti Ufficiali" delle Società della L.N.D. (categoria introdotta dal 1° luglio 2012, in base al Decreto attuativo delle Assicurazioni obbligatorie degli sportivi dilettanti del 3 Novembre 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 Dicembre 2010), gli importi sono specificati nella misura di € 7,50 per ogni singolo "Dirigente Ufficiale". Per ciascuno di questi è riconosciuta la tutela assicurativa uguale a quella prevista nella Polizza Infortuni dei calciatori. Sono considerati "Dirigenti Ufficiali" i tesserati ammessi nel recinto di giuoco e iscritti in apposita tessera di riconoscimento valida per la Stagione Sportiva 2013-2014 o possessori di una tessera identificativa della F.I.G.C./L.N.D. valida per la Stagione Sportiva 2013-2014, segnatamente:

- a) dirigenti indicati come accompagnatori ufficiali;
- b) dirigenti indicati come addetti agli ufficiali di gara;
- c) dirigenti che svolgono mansioni di Assistenti di parte;
- d) dirigenti ammessi nel recinto di gioco al posto dell'Allenatore, laddove previsto.

Ciascuna Società dovrà indicare, all'atto dell'iscrizione ai Campionati di competenza, provvedendo all'aggiornamento nel corso della Stagione Sportiva, la lista dei nominativi dei propri "Dirigenti Ufficiali". I Dirigenti che non saranno indicati nella suddetta categoria rientreranno nel regime assicurativo della categoria dei "Dirigenti".

SERVIZIO DI CONSULENZA ASSICURATIVA L.N.D.

Si ricorda infine che è sempre attivo il servizio di consulenza per le problematiche concernenti la copertura assicurativa dei tesserati e dei dirigenti delle Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti.

Il servizio di consulenza è predisposto dalla LND e non dalla INA Assitalia S.p.A.:

1. **non può dare, dunque, informazioni sulla gestione delle pratiche già attive.** Per tale operazione è necessario contattare i numeri verdi predisposti in relazione all'anno di accadimento dell'infortunio;
2. **il servizio non opera per i tesserati del Settore Giovanile e Scolastico.**

Il servizio di consulenza è attivo dal lunedì al venerdì, escluso i giorni festivi, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00, contattando il numero telefonico 335.8280450.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 LUGLIO 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Carlo Tavecchio)

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 196/2003

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la GENERALI ITALIA S.p.A. ("Generali"), in qualità di autonomo titolare di trattamento, intende acquisire o già detiene dati personali che La riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari¹, al fine di fornire i servizi assicurativi² connessi alla polizza responsabilità civile terzi a favore dei tesserati della Lega Nazionale Dilettanti.

I dati, forniti da Lei o da altri soggetti³, sono solo quelli strettamente necessari per fornirLe i servizi sopracitati e sono trattati solo con le modalità e procedure – effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici – necessarie a questi scopi, anche quando comunichiamo a tal fine alcuni di questi dati ad altri soggetti connessi al settore assicurativo e riassicurativo, in Italia o all'estero; per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all'estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa⁴.

In particolare Marsh Risk Consulting Services Srl ("MRC"), parte del Gruppo Marsh & McLennan Companies ("Gruppo Marsh"), in qualità di Titolare autonomo, curerà i servizi di apertura dei sinistri.

I suoi dati possono essere conosciuti dai collaboratori di Generali e di MRC specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. I Suoi dati potranno inoltre essere (i) trasmessi per finalità amministrativo-contabili a eventuali consulenti in materia legale, contabile e fiscale e/o ai terzi danneggiati e/o ai legali da questi incaricati; (ii) trattati dal Gruppo Marsh per analisi di mercato e altre finalità statistiche; (iii) registrati in banche dati del Gruppo Marsh ubicate anche al di fuori dell'Unione Europea (i.e. negli USA).

I suoi dati non sono soggetti a diffusione.

Senza i suoi dati – alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge⁵ – non potremo fornirLe i nostri servizi, in tutto o in parte.

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso Generali e MRC, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento⁶.

Lei potrà esercitare tali diritti e richiedere informazioni in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venire a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati, rivolgendosi a:

GENERALI ITALIA S.p.A. – Responsabile ex art. 7 D.Lgs. 196/2003 è Generali Corporate Services S.c.a.r.l. – Privacy Gruppo Italia Via Leonida Bissolati n.23, 00187 Roma, tel. 06/4722.4865 fax 041.2593999. Il sito www.inaassitalia.generalitaly.it riporta le informative aggiornate ed ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società, tra cui l'elenco aggiornato dei Responsabili.

- MARSH RISK CONSULTING SERVICES S.r.l. – Viale Bodio, 33 – 20158 Milano - Tel. 02 485381 fax 02/48538805 – responsabile designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/2003. Potrete ottenere l'elenco dei Responsabili indirizzando richiesta scritta al Titolare all'attenzione dell'Ufficio Legal & Compliance, citando il riferimento " PRIVACY" ovvero scrivendo alla seguente casella di posta: affari.legali@marsh.com.

Sulla base di quanto sopra, apponendo la Sua firma in calce, Lei esprime il consenso al trattamento dei dati – eventualmente anche sensibili – effettuato da GENERALI ITALIA e MARSH RISK CONSULTING SERVICES S.r.l., alla loro comunicazione ai soggetti sopraindicati e al trattamento da parte di questi ultimi.

Luogo e data	Nome e cognome dell'/gli interessato/i (leggibili)	Firma
.....

¹ L'art.4, co.1, lett. D) del D.Lgs. 196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; lo stesso art.4, co.1, lett.e) definisce giudiziari i dati inerenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o indagato.

² Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche (come individuati dalla Raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9)

³ Ad esempio contraenti di polizze collettive o individuali che La qualificano come assicurato, beneficiario, proprietario dei beni assicurati o danneggiato (v. polizze di responsabilità civile), nonché banche dati consultabili in fase preassuntiva, assuntiva o liquidativa.

⁴ I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate. Si tratta, in particolare, di soggetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa": contraenti, assicurati, agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, legali e medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di recupero crediti e altri erogatori convenzionati di servizi; tali dati possono essere inoltre comunicati a società del Gruppo Generali e ad altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. I dati possono essere comunicati a società del Gruppo Generali per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, nonché ad organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali, quali Autorità Giudiziaria e Forze dell'ordine, IVASS, Banca d'Italia UIF, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, UCI, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, concessionarie per la riscossione dei tributi.

⁵ Lo prevede ad esempio la normativa in tema di constatazione amichevole di sinistro

⁶ Questi diritti sono previsti dall'art.7 del D.Lgs. 196/2003. L'integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.



Promemoria per il tesserato L.N.D. Norme da seguire in caso di infortunio

La denuncia di sinistro deve essere effettuata dall'Assicurato o da chi ne fa le veci o eventuali aventi causa, via fax o via email oppure tramite segnalazione via posta, entro 30 giorni dalla data dell'infortunio. In caso di sinistro mortale, la denuncia dovrà essere preceduta da telegramma, effettuato entro 15 giorni dal fatto. Trascorsi tali termini, l'assicurato o i suoi aventi causa, decadono da qualsiasi diritto all'indennizzo.

La Società Sportiva/Dirigente non ha responsabilità per la ritardata o la mancata presentazione della denuncia.

Spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, il Modello di Denuncia Sinistro, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto, riportante anche la sottoscrizione del Presidente della Società Sportiva, con allegata la documentazione medica relativa all'infortunio:

CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI L.N.D. – GENERALI ITALIA S.p.A.
c/o MARSH SpA
Casella Postale 10435
UDR MI ISOLA 20159 MILANO

Le eventuali successive comunicazioni da parte del centro liquidazione sinistri, verranno inviate via posta, e-mail o SMS all'infortunato.

L'invio della documentazione dell'infortunio potrà avvenire **in unica soluzione**, a guarigione clinica ultimata, attestata da idoneo certificato medico di guarigione, entro 2 anni dalla data della denuncia. Qualora lo si desidera, si potrà anticipare il solo Modulo di Denuncia Sinistro unitamente al certificato di Pronto Soccorso e alla tessera di iscrizione L.N.D. o (ove non presente) Tabulato Calciatori Dilettanti della stagione sportiva interessata al n° di fax 02/48538805 o via e-mail all'indirizzo: lega.dilettanti@marsh.com

Nel caso in cui il sinistro non si concluda entro due anni dalla data di avvenimento dell'infortunio, resta a carico dell'assicurato/beneficiario l'onere di inviare una comunicazione al Centro Liquidazione Sinistri, entro lo stesso termine, al fine di interrompere la prescrizione ai sensi del codice civile.

La liquidazione del sinistro potrà avvenire solo a ricevimento del certificato di guarigione, unitamente ai documenti sotto indicati (preferibilmente inoltrati in unica soluzione):

1. Modulo di Denuncia Sinistro debitamente compilato e firmato;
2. Certificato di pronto soccorso o (ove non presente) certificato del medico che ha prestato le prime cure;
3. Fotocopia della tessera L.N.D. o Tabulato Calciatori Dilettanti della stagione sportiva interessata
4. Copia conforme della cartella clinica (ove presente)
5. Certificato Medico di effettiva Guarigione clinica;
6. Copia dei referti degli esami diagnostici: radiografie, ecografie, analisi, risonanza magnetica, ecc. (CD e LASTRE non necessarie);
7. Fatture, notule, ricevute di spese mediche;

Per le cure dentarie ed odontoiatriche è necessario il referto arbitrale attestante l'infortunio o, in mancanza di questo, una dichiarazione del Comitato Regionale L.N.D. di appartenenza in cui sia fatta menzione dell'infortunio.

N.B. L'infortunato/assicurato con Tessera L.N.D., o chi ne fa le veci o l'avente causa, sono gli unici ad avere diritto all'eventuale liquidazione del sinistro e sono gli unici ad avere l'onere di ottemperare all'obbligo di denuncia del sinistro.

L'EVENTUALE LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO SECONDO QUANTO PREVISTO DALLE GARANZIE DI POLIZZA VERRA' CORRISPONTO DALLA COMPAGNIA GENERALI ITALIA SPA TRAMITE BONIFICO BANCARIO. LA SCELTA DI TALE METODO DI PAGAMENTO E' STATA FORTEMENTE VOLUTA DA GENERALI ITALIA SPA PER GARANTIRE LA CORRESPONSIONE DELL'IMPORTO DEFINITO ALL'ASSICURATO IN TOTALE SICUREZZA E VELOCITA'

Le informazioni sullo stato del sinistro verranno fornite dal Call-Center solo dopo il ricevimento del certificato di guarigione.

IN CASO DI INFORTUNIO DURANTE I TRASFERIMENTI – in itinere è necessario specificare l'ora di accadimento del sinistro, il luogo di partenza, il luogo e l'ora dove veniva svolta l'attività sportiva.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA IN CASO DI DECESSO:

1. Modulo di denuncia sinistro debitamente compilato e firmato (in originale)
2. Fotocopia della tessera L.N.D.
3. Certificato di Morte (in originale)
4. Stato di famiglia
5. Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà ai fini successori
6. Certificato di idoneità alla pratica sportiva in caso di decesso dovuto agli eventi gravi previsti dalla polizza infortuni
7. Verbale delle Autorità intervenute;
8. Cartella Clinica e copia referto autoptico o certificato medico attestante le cause cliniche che hanno provocato il decesso;
9. Eventuali dichiarazioni di terzi presenti al fatto;
10. Copia del rapporto di gara se l'infortunio è avvenuto durante una competizione.

ATTENZIONE: la polizza non prevede il rimborso delle spese di patrocinio.



Procedure da seguire in caso di sinistro

La denuncia di sinistro, trasmessa dall'infortunato o da chi ne fa le veci o dai suoi aventi causa, dovrà pervenire via fax al numero 02/48538805 o via e-mail all'indirizzo: lega.dilettanti@marsh.com **oppure** in forma scritta, tramite lettera raccomandata A/R a

CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI L.N.D. – GENERALI ITALIA S.p.A.
c/o MARSH SpA
Casella Postale 10435
UDR MI ISOLA 20159 MILANO

utilizzando il modulo denuncia sinistro **entro 30 giorni dalla data di infortunio a pena di decadenza del diritto di indennizzo.**

Alla denuncia di sinistro dovranno essere allegati il certificato di Pronto Soccorso e la tessera di iscrizione L.N.D. (o tabulato calciatori dilettanti).

La denuncia, firmata dall'assicurato o da chi ne fa le veci o dai suoi aventi causa deve essere controfirmata dal maggiore esponente della Società sportiva di appartenenza.

Il modulo di denuncia deve essere richiesto dall'infortunato alla Società sportiva di appartenenza o scaricato dal sito www.lnd.it

La Società sportiva e/o il Dirigente sportivo non hanno la responsabilità per la ritardata o mancata presentazione della denuncia.

Nel caso di morte, la denuncia dovrà essere preceduta da telegramma, effettuato entro 15 giorni dal fatto.

1° Fase operativa: "Invio del modulo di denuncia di sinistro compilato, della documentazione relativa all'infortunio e della copia della tessera di iscrizione L.N.D. (per la stagione calcistica interessata)"

L'invio del modulo di denuncia del sinistro deve avvenire entro 30 giorni dalla data di accadimento dell'evento, pena la decadenza del diritto di indennizzo;

Dopo la denuncia, ed entro 90 giorni dalla richiesta inviata all'Ufficio Gestione Sinistri LND l'infortunato dovrà necessariamente trasmettere la seguente documentazione:

- Certificato di pronto soccorso o, se non presente, certificato del medico che ha prestato le prime cure;
- Eventuale ulteriore documentazione medica in suo possesso;
- Informativa Privacy GENERALI ITALIA S.p.A. debitamente firmate.

Qualora non fosse possibile rispettare i tempi di invio della denuncia scritta e della successiva documentazione medica, l'infortunato dovrà comunicare – prima della scadenza di 30 giorni e due anni – l'impossibilità di adempiere agli obblighi previsti, al fine di interrompere i termini rispettivamente di decadenza e di prescrizione del diritto di indennizzo.

Anche in questo caso la comunicazione dovrà avvenire a mezzo raccomandata A/R da inviare al seguente indirizzo:

CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI L.N.D. – GENERALI ITALIA S.p.A.
c/o MARSH SpA
Casella Postale 10435
UDR MI ISOLA 20159 MILANO

Avvenuto l'infortunio, l'assicurato deve sottoporsi alle cure di un medico, seguirne le prescrizioni, fornire all'assicuratore ed ai suoi incaricati tutte le notizie che fossero necessarie alla documentazione della pratica. L'infortunato, i suoi familiari, gli aventi causa, devono consentire le visite dei medici, ed a qualsiasi indagine che questi ritenga necessaria.

A guarigione avvenuta, l'infortunio dovrà obbligatoriamente inviare (pena la mancata liquidazione del danno) all'Ufficio Gestione Sinistri LND la seguente documentazione (**preferibilmente in un'unica soluzione**):

- Denuncia di sinistro, previa puntuale compilazione dell'apposito modulo (ove non precedentemente inviato);
- Certificato di pronto soccorso o primo soccorso modulo (ove non precedentemente inviato);
- Copia della tessera di iscrizione LND o Tabulato Calciatori Dilettanti (se non ancora inviato);
- Copia del verbale di gara (solo in presenza di lesioni dentarie);
- Copia della Cartella clinica (solo in caso di ricovero, in originale);
- Certificazione medica;
- Copia dei referti, degli esami strumentali effettuati (RX, RNM, TAC, etc.) (CD e LASTRE non necessarie);
- Ricevute delle spese di cura e mediche sostenute;
- Certificato medico di guarigione clinica (indispensabile);

Si precisa che in assenza di ricezione di tale documentazione non si potrà procedere alla liquidazione del sinistro.

Per tutte le comunicazioni l'infortunato è tenuto a citare il NUMERO SINISTRO, riportato nel Modulo denuncia sinistro.

La validità dell'assicurazione è sospesa dalla data dell'infortunio fino alla guarigione clinica delle lesioni di infortunio, come sopra documentato, segnalata all'assicuratore con certificato definitivo.

In assenza di certificato di guarigione la validità dell'assicurazione è sospesa fino alla data di prescrizione del sinistro. Ove l'infortunato, autorizzato o no, riprenda l'attività sportiva prima del conseguimento della guarigione stessa, l'Assicuratore non riconoscerà eventuali altri infortuni nei quali possa incorrere in tale periodo, né l'eventuale conseguente aggravamento delle precedenti lesioni.

2° Fase operativa: "Criteri di liquidazione"

Arrivo del certificato di guarigione e della documentazione presso il centro liquidazione sinistri.

In caso di documentazione incompleta, l'Ufficio Liquidazione Sinistri invia all'infortunato una lettera di richiesta documentazione (mancante o da inoltrare in originale) necessaria per l'istruzione della pratica.

Se i documenti sono completi ed il diritto all'indennizzo non risulta decaduto, prescritto o escluso dalle garanzie prestate, il sinistro viene liquidato con bonifico bancario (la scelta di tale metodo di pagamento è stata fortemente voluta da GENERALI ITALIA SpA per garantire la corresponsione dell'importo all'assicurato in totale sicurezza e velocità).

- I. Settore CALCIATORI TECNICI (dirigenti esclusivamente durante lo svolgimento delle attività di assistenti all'arbitro durante le gare ufficiali):
 - a) La morte dell'iscritto, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa. La liquidazione viene effettuata a favore degli eredi legittimi o testamentari;
 - b) L'indennizzo delle lesioni, entro 30 giorni dalla chiusura del sinistro, nella misura prevista dalla Tabella Lesioni. La liquidazione dell'indennizzo viene effettuata a favore dell'infortunato;
 - c) Il rimborso delle spese mediche presentate in originale, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa. Il rimborso viene effettuato a favore dell'infortunato;
 - d) L'indennità giornaliera in caso di ricovero (in assenza di spese mediche), entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa. La liquidazione viene effettuata a favore dell'infortunato;
 - e) L'indennità forfetaria per applicazione di apparecchio gessato e/o immobilizzante e inamovibile, in presenza di certificato originale che certifichi l'applicazione e la rimozione dello stesso, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa. La liquidazione viene effettuata a favore dell'infortunato.
- II. Settore DIRIGENTI esclusa l'attività di assistenti all'arbitro durante le gare ufficiali
 - a) La morte dell'iscritto, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa. La liquidazione viene effettuata a favore degli eredi legittimi o testamentari;
 - b) L'invalidità permanente, entro 30 giorni dalla chiusura del sinistro, nella misura prevista dalla polizza. La liquidazione dell'indennizzo viene effettuata a favore dell'infortunato. Resta inteso che per la valutazione e liquidazione dell'indennizzo, l'infortunato dovrà, in presenza di postumi, entro sei mesi (periodo di stabilizzazione) dalla data del certificato di guarigione richiedere di essere sottoposto a visita medico legale. In questo caso l'ufficio liquidazione provvederà a nominare il medico legale per competenza territoriale, dando contestualmente comunicazione al domicilio dell'infortunato. Sarà poi cura dell'infortunato e del medico legale concordare la data di visita.
Nel caso in cui la valutazione medico-legale superi i 5 punti di franchigia, l'importo calcolato viene liquidato per differenza.

NON SI LIQUIDA

L'ufficio liquidazione sinistri invia lettera di reiezione al domicilio dell'infortunato:

- a) Quando le lesioni o le spese mediche o l'indennità giornaliera in caso di ricovero o l'indennità forfetaria per applicazione di apparecchio gessato e/o immobilizzante e inamovibile o, solo per i dirigenti, l'invalidità permanente, non rientrano tra le garanzie di polizza o sono assorbite dalla franchigia.
- b) Sulla base dei carteggi si evince che la data del sinistro è antecedente ai 30 giorni dalla data della denuncia;
- c) Sulla base dei carteggi si evince una mancanza di nesso causale tra l'infortunio denunciato e le lesioni riportate;
- d) Interventuti i termini di prescrizione (due anni).

La polizza non prevede il rimborso delle spese di patrocinio. In tutti i casi la restituzione della documentazione avviene solo se richiesto per iscritto dall'assicurato.

3° Fase operativa: "informazioni sulla liquidazione dei sinistri"

Chiamando il **Numero Verde 800137060** l'infortunato ha accesso diretto all'ufficio Gestione sinistri per:

Informazione sul contratto assicurativo e Modalità di denuncia	24 h su 24 h	Tutti i giorni
--	--------------	----------------

Contestualmente alla notifica di avvenuta apertura del sinistro, l'infortunato riceverà i riferimenti telefonici cui rivolgersi per ottenere:

Informazioni sullo stato del sinistro (in lavorazione, respinto, in attesa documentazioni, ecc..)	Dalle ore 9:15 alle ore 12:30	Dal lunedì al giovedì
	Dalle ore 14:30 alle ore 17:00	
	Dalle ore 9:15 alle ore 12:30	Tutti i venerdì esclusi i festivi
Informazioni sulla definizione del sinistro (pagato totale, pagato parziale, fuori garanzia di polizza)	Dalle ore 9:15 alle ore 12:30	Dal lunedì al giovedì
	Dalle ore 14:30 alle ore 17:00	
	Dalle ore 9:15 alle ore 12:30	Tutti i venerdì esclusi i festivi

Ogni informazione è strettamente personale, pertanto l'infortunato (o chi ne fa le veci o i suoi aventi causa) dovranno sempre fornire il numero di sinistro per avere accesso ai dati.

Collegandosi all'indirizzo www.Ind.it sono disponibili per la consultazione:

- Le garanzie attive per tutti i tesserati;
- Le garanzie integrative e facoltative e le modalità di adesione;
- Come fare per denunciare un sinistro.



Convenzione L.N.D. – GENERALI ITALIA 2013 - 2014
Modulo Denuncia Responsabilità Civile Terzi – Tesserati L.N.D
Giovani Dilettanti – Dilettanti/Non Professionisti

DATI ANAGRAFICI DEL DANNEGGIANTE

COGNOME: _____ NOME: _____
NATO/A A: _____ PROVINCIA: _____ IL: _____
PATERNITA' e MATERNITA' (obbligatoria in caso di minore): _____ CODICE FISCALE _____
_____ CODICE FISCALE _____
INDIRIZZO VIA: _____ N. _____
COMUNE: _____ PROVINCIA: _____ C.A.P.: _____
CODICE FISCALE: _____ TELEFONO: _____
CELLULARE: _____ E-MAIL: _____
N° TESSERA L.N.D. _____ DATA RILASCIO TESSERA: _____
SOCIETA' SPORTIVA: _____ TIPO TESSERA: Atleta Dirigente

ESTREMI DEL SINISTRO

DATA SINISTRO: _____ GARA/ALLENAMENTO: _____
LUOGO E TIPOLOGIA DELL'AREA (IMPIANTO/STRUTTURA) DOVE SI E' VERIFICATO IL SINISTRO: _____
DESCRIZIONE STRUTTURA DOVE SI E' VERIFICATO IL SINISTRO: _____
DESCRIZIONE CHIARA E CIRCOSTANZIATA DELLE CAUSE CHE LO HANNO PROVOCATO: _____
SONO INTERVENUTE AUTORITA' DI P. S.? SI NO SE SI QUALI? POLIZIA CARABINIERI VIGILI URBANI DI _____
DANNI PROVOCATI: _____
TESTIMONI: _____
DATA _____ FIRMA (Del danneggiante o di chi ne fa le veci o dell'avente diritto) _____

DATI ANAGRAFICI DEL DANNEGGIATO

COGNOME: _____ NOME: _____ NATO/A A: _____ IL: _____
INDIRIZZO: _____ COMUNE: _____
PR.: _____ C.A.P.: _____ TEL.: _____ E-MAIL: _____

DA COMPILARSI A CURA DELLA SOCIETA' SPORTIVA

CALCIATORI TESSERATI COME: "GIOVANI DILETTANTI" O "DILETTANTI /NON PROFESSIONISTI", CALCIATORI O TECNICI **CONFERMO**
SOCIETA' _____ PROVINCIA: _____ C.A.P.: _____
INDIRIZZO VIA: _____ N. _____
COMUNE: _____ AFFILIAZIONE N.: _____ DEL: _____
TEL. FAX _____ E-MAIL _____
DATA _____ TIMBRO E FIRMA _____

Le ricordiamo che la denuncia con allegata la richiesta di risarcimento danni del danneggiato dovrà essere inviata a:
CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI L.N.D. – GENERALI ITALIA S.p.A. c/o MARSH SpA Casella Postale 10435 UDR MI ISOLA – 20159 MILANO – o
via fax al n° : 02/48538805 –o via e-mail: lega.dilettanti@marsh.com

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 196/2003

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la GENERALI ITALIA S.p.A. ("Generali"), in qualità di autonomo titolare di trattamento, intende acquisire o già detiene dati personali che La riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari¹, al fine di fornire i servizi assicurativi² connessi alla polizza responsabilità civile terzi a favore dei tesserati della Lega Nazionale Dilettanti.

I dati, forniti da Lei o da altri soggetti³, sono solo quelli strettamente necessari per fornirLe i servizi sopracitati e sono trattati solo con le modalità e procedure – effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici – necessarie a questi scopi, anche quando comunichiamo a tal fine alcuni di questi dati ad altri soggetti connessi al settore assicurativo e riassicurativo, in Italia o all'estero; per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all'estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa⁴.

In particolare Marsh Risk Consulting Services Srl ("MRC"), parte del Gruppo Marsh & McLennan Companies ("Gruppo Marsh"), in qualità di Titolare autonomo, curerà i servizi di apertura dei sinistri.

I suoi dati possono essere conosciuti dai collaboratori di Generali e di MRC specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. I Suoi dati potranno inoltre essere (i) trasmessi per finalità amministrativo-contabili a eventuali consulenti in materia legale, contabile e fiscale e/o ai terzi danneggiati e/o ai legali da questi incaricati; (ii) trattati dal Gruppo Marsh per analisi di mercato e altre finalità statistiche; (iii) registrati in banche dati del Gruppo Marsh ubicate anche al di fuori dell'Unione Europea (i.e. negli USA).

I suoi dati non sono soggetti a diffusione.

Senza i suoi dati – alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge⁵ – non potremo fornirLe i nostri servizi, in tutto o in parte.

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso Generali e MRC, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento⁶.

Lei potrà esercitare tali diritti e richiedere informazioni in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venire a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati, rivolgendosi a:

GENERALI ITALIA S.p.A. – Responsabile ex art. 7 D.Lgs. 196/2003 è Generali Corporate Services S.c.a.r.l. – Privacy Gruppo Italia Via Leonida Bissolati n.23, 00187 Roma, tel. 06/4722.4865 fax 041.2593999. Il sito www.inaassitalia.generali.it riporta le informative aggiornate ed ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società, tra cui l'elenco aggiornato dei Responsabili.

- MARSH RISK CONSULTING SERVICES S.r.l. – Viale Bodio, 33 – 20158 Milano - Tel. 02 485381 fax 02/48538805 – responsabile designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/2003. Potrete ottenere l'elenco dei Responsabili indirizzando richiesta scritta al Titolare all'attenzione dell'Ufficio Legal & Compliance, citando il riferimento " PRIVACY" ovvero scrivendo alla seguente casella di posta: affari.legali@marsh.com.

Sulla base di quanto sopra, apponendo la Sua firma in calce, Lei esprime il consenso al trattamento dei dati – eventualmente anche sensibili – effettuato da GENERALI ITALIA e MARSH RISK CONSULTING SERVICES S.r.l., alla loro comunicazione ai soggetti sopraindicati e al trattamento da parte di questi ultimi.

Luogo e data	Nome e cognome dell'/gli interessato/i (leggibili)	Firma
.....

¹ L'art.4, co.1, lett. D) del D.Lgs. 196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; lo stesso art.4, co.1, lett.e) definisce giudiziari i dati inerenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o indagato.

² Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche (come individuati dalla Raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9)

³ Ad esempio contraenti di polizze collettive o individuali che La qualificano come assicurato, beneficiario, proprietario dei beni assicurati o danneggiato (v. polizze di responsabilità civile), nonché banche dati consultabili in fase preassuntiva, assuntiva o liquidativa.

⁴ I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate. Si tratta, in particolare, di soggetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa": contraenti, assicurati, agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, legali e medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di recupero crediti e altri erogatori convenzionati di servizi; tali dati possono essere inoltre comunicati a società del Gruppo Generali e ad altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. I dati possono essere comunicati a società del Gruppo Generali per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, nonché ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali, quali Autorità Giudiziaria e Forze dell'ordine, IVASS, Banca d'Italia UIF, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, UCI, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, concessionarie per la riscossione dei tributi.

⁵ Lo prevede ad esempio la normativa in tema di constatazione amichevole di sinistro

⁶ Questi diritti sono previsti dall'art.7 del D.Lgs. 196/2003. L'integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.



Procedure da seguire in caso di sinistro RESPONSABILITA' CIVILE TERZI

L'assicurato/danneggiante, ricevuta richiesta scritta di risarcimento danni da parte del danneggiato, dovrà inviare il modulo di denuncia debitamente compilato in forma scritta, tramite lettera raccomandata A/R a:

CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI L.N.D. – GENERALI ITALIA S.p.A.
c/o MARSH SpA
Casella Postale 10435
UDR MI ISOLA 20159 MILANO

o via fax al numero 02/48538805 o via e-mail all'indirizzo: lega.dilettanti@marsh.com

Il Centro Liquidazione Sinistri Marsh Risk Consulting Srl (Marsh Spa) ricevuto il modulo, provvederà all'apertura del sinistro e invierà all'assicurato/danneggiante una comunicazione scritta in cui verrà confermata l'apertura del sinistro, verrà comunicato il numero di riferimento della pratica e la procedura da seguire per il completamento della stessa.

Sinteticamente riportiamo qui di seguito le fasi della gestione sinistro Marsh Risk Consulting Srl per LND:

- Assicurato/Danneggiante invia la richiesta di apertura sinistro tramite apposito modulo a Marsh Risk Consulting Srl (indirizzo sopraindicato);
- Marsh Risk Consulting Srl, ricevuta la documentazione, apre il sinistro, attribuisce il numero di riferimento e ne da conferma tramite lettera all'assicurato/danneggiante;
- Contestualmente, Marsh Risk Consulting Srl invia a GBS Spa (gestore delle pratiche RCG) il modulo di denuncia e copia della lettera inviata all'assicurato.

Ricordiamo che:

Il modulo è disponibile sul sito: www.lnd.it

La denuncia, firmata dall'assicurato o da chi ne fa le veci o dai suoi aventi causa deve essere controfirmata dal maggiore esponente della società sportiva di appartenenza.

Per tutte le comunicazioni l'assicurato è tenuto a citare il NUMERO SINISTRO attribuito.

Inoltre, SOLO ed ESCLUSIVAMENTE dopo aver ricevuto il numero di sinistro, l'assicurato potrà prendere contatti con il gestore della sua pratica (GBS spa) i cui riferimenti verranno forniti nei successivi riscontri.